

## Detrazioni fiscali nel settore dell'edilizia: dal 36% al 50%?

Carissimi Soci, riprendendo le anticipazioni apparse sulla stampa nazionale nei giorni scorsi, vi segnaliamo che il Governo sta valutando la possibilità di introdurre, nel decreto legge per lo sviluppo che potrebbe essere varato nei prossimi giorni, importanti novità relative alle detrazioni fiscali del 36% e del 55% attualmente in vigore; più precisamente:

1) Detrazione fiscale 36% sui lavori di ristrutturazione: si ipotizza il passaggio dell'aliquota dal 36% al 50%, con un tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione che passerebbe dagli attuali 48.000 euro a 96.000 euro per abitazione;

2) Detrazione fiscale 55% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico: la detrazione verrebbe prorogata (non è chiaro se si tratterà di una "proroga strutturale", quindi non soggetta a scadenza, come già avvenuto per la detrazione del 36%, o per uno o più anni), mantenendo sostanzialmente inalterate le ipotesi agevolative e le modalità operative da seguire per potersi avvalere dell'agevolazione fiscale.

In base alla relazione tecnica predisposta dal Ministero delle Infrastrutture, tali provvedimenti comporterebbero effetti sulla finanza pubblica che nei primi due anni potrebbero essere positivi, tenendo conto degli incrementi di gettito conseguenti ai maggiori investimenti attesi.

Per quanto riguarda l'eventuale passaggio della detrazione fiscale dal 36% al 50%, il Ministero

sottolinea che la proposta è volta a "favorire interventi di ristrutturazione edilizia con lo scopo di incentivare la ripresa del mercato delle costruzioni che da sempre rappresenta uno dei comparti più importanti per la crescita del Pil nazionale".

Anche se, lo ribadiamo, tali ipotesi devono ancora essere oggetto di approfondite valutazioni, in particolare da parte del Ministero dell'Economia, si tratta senz'altro di segnali precisi e importanti che dovrebbero portare all'adozione di misure concrete da parte del Governo.

A questo proposito vi confermiamo che, come già avvenuto in analoghe circostanze, ANGAISA ha chiesto a Confindustria di veicolare tempestivamente ai Ministeri competenti le istanze della categoria, volte ad ottenere la trasformazione della detrazione 55% in agevolazione "permanente" di settore (attraverso una integrazione da apportare al Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e ad approvare contemporaneamente la trasformazione della detrazione 36% nei termini sopra descritti.

Secondo le stime di ANGAISA, il solo passaggio della detrazione fiscale dal 36% al 50% creerebbe tre effetti positivi:

- Una prima crescita delle ristrutturazioni, legata alla maggiore aliquota, pari ad almeno il 12%;
- Una ulteriore crescita delle ristrutturazioni, in funzione del maggiore tetto di spesa agevolabile, pari a circa il 6% (il maggiore importo renderebbe più appetibile la detra-

zione anche per le ristrutturazioni più rilevanti, attualmente "a rischio evasione", perché non completamente agevolabili);

- Una indubbia spinta al recupero dell'evasione, stimata intorno al 15/18%, per l'effetto combinato delle due spinte positive.

Per valutare in termini economici l'impatto di un simile provvedimento sul mercato dell'Edilizia in senso lato e sul mercato ITS (idrotermosanitario) in senso stretto, è necessario considerare anche gli effetti negativi della recessione in atto, della contrazione dei consumi dovuta alle incertezze sul futuro e della carenza di liquidità con conseguente difficoltà per le famiglie (i veri "decision leader" in materia di ristrutturazione) di ottenere credito dalle banche.

La valutazione complessiva (che tiene conto delle componenti negative congiunturali) ci ha portato alle seguenti stime:

per l'Edilizia nel suo complesso l'impatto potrebbe essere nell'ordine di 4.490 milioni di € su base annua; quindi 2.200 nel 2012 e 4.500 nel 2013.

Per la distribuzione ITS l'impatto potrebbe essere di circa 1.115 milioni su base annua; quindi 550 nel 2012 e 1.120 nel 2013.

Il Segretario Generale  
dott. arch. Gianni Mari

### MERCATO

#### Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Building Solution, società con la missione di azienda di consulenza globale dedicata al mondo delle costruzioni, ai prodotti per l'edilizia ed al settore delle "utilities". La nuova denominazione "BRG Building Solution" è stata assunta da BRG Consult a seguito del recente cambiamento di ragione sociale.


BRG Building Solution ([www.consultgb.com](http://www.consultgb.com)) opera attraverso le proprie sedi di Londra, Summit (NJ, USA), San Francisco (CA, USA), Pechino e Nuova Delhi.

#### Settore riscaldamento/condizionamento

#### La Dimplex estende la garanzia anche sulle pompe di calore appena installate

La società tedesca DIMPLEX, specializzata in prodotti elettrici di riscaldamento residenziale e di sistemi completi, ha annunciato di recente di aver

esteso la sua garanzia sulla propria gamma di pompe di calore. Dal 1° Aprile 2012 in poi, la DIMPLEX, membro dell'Associazione europea delle pompe di calore (EHPA), ha deciso di prolungare il periodo di garanzia fino a 5 anni sulle pompe di calore appena installate. Precedentemente era possibile solo per un periodo di 3 anni. Il periodo di 5 anni inizia immediatamente dopo l'installazione della pompa di calore, pertanto dovrà avvenire da un installatore autorizzato della DIMPLEX. Oltre a ciò, vi è anche una estensione della garanzia fino a cinque anni per le pompe di calore aria-acqua, una novità unica per il mercato delle pompe di calore.



53° Congresso Fest  
Roma, 4 • 6 Ottobre 2012  
Hotel Parco dei Principi

Main sponsor

Conex Bänninger

Roca

NOBILIT  
The Best Technology for Water

TOTO

Sponsor

GEBERIT

Patrocino

EUROPEAN ASSOCIATION OF  
EXPOSICIONIST

EXPL BAGNO

NEXT ENERGY

Organo stampa

BLU & ROSSO

Ciò può essere ottenuto tramite un procedimento di registrazione online. Tale garanzia estesa è però applicabile solamente all'installazione di pompe di calore in Austria e Germania.

#### La Vaillant crea un nuovo marchio italiano

Il 1° marzo 2012, è stato annunciato che la società tedesca Vaillant avrebbe creato un nuovo marchio sul mercato italiano: la SAUNIER DUVAL HERMANN. Inizialmente erano due aziende individuali del mercato italiano, ma la fusione aiuterà a combinare il meglio di entrambi i marchi, a fornire un nuovo punto di riferimento per il mercato e a soddisfare la sempre più crescente domanda in Italia. La nuova gamma di prodotti e servizi della Saunier Duval Hermann, che saranno disponibili sul mercato italiano dall'inizio di Marzo 2012, cercherà di soddisfare le esigenze dei consumatori con diverse soluzioni, dalle caldaie tradizionali alle caldaie a condensazione e dagli impianti solari termici alla climatizzazione residenziale e commerciale. Allo stesso tempo, Saunier Duval Hermann ha annunciato che lancerà a Marzo 2012 una nuova caldaia a condensazione e nei primi mesi del 2013 una nuova pompa di calore ad aria-acqua sul mercato italiano.

#### La Hitachi crea una nuova azienda in Europa

La Hitachi ha creato una nuova compagnia in Europa, per occuparsi specificatamente della sua attività di aria condizionata. La Hitachi Air Conditioning Europe Sas riunisce tutte le attività di vendita, di produzione e i servizi delle varie compagnie europee in una sola azienda. La costituzione della nuova società rappresenta non solo un investimento considerevole ma mette in evidenza anche l'impegno di Hitachi all'interno del mercato europeo. Secondo il Vice Presidente della Hitachi Air Conditioning Europe Sas, il passaggio alla nuova struttura aziendale porterà ad enormi benefici, non solo per la Hitachi, ma soprattutto per i suoi partner, distributori e consumatori. Al fine di sviluppare i nuovi prodotti, l'azienda sta cercando ora di rafforzare il suo team di sviluppo prodotto anche in Europa. La Hitachi e la Hitachi Appliances stanno conducendo riorganizzazioni strategiche simili anche nelle proprie aziende presenti in Cina e India.

#### La Daikin compra un'attività di servizio e manutenzione in Olanda

La filiale olandese della Daikin ha annunciato un accordo per l'acquisizione della SERVICENED, un'azienda olandese che si occupa del servizio e della manutenzione di refrigeratori e impianti di raffreddamento. Sin dall'acquisizione di MCQUAY nel 2006, la DAIKIN ha fornito refrigeratori d'acqua al mercato olandese, un mercato dove i produttori sono tenuti ad eseguire servizi tra cui riparazioni in garanzia. L'acquisizione della Servicened ora permette alla Daikin di soddisfare questa esigenza.

#### Rettifica: la Remeha lancia la caldaia conveniente e ultra-leggera

All'inizio di marzo 2012, la BRG aveva incluso nel suo bollettino mensile un articolo sul lancio di una nuova caldaia a condensazione della Remeha, la Tzerra. In quest'articolo la BRG aveva sostenuto che la Remeha aveva collaborato per lo sviluppo e

costruzione dell'unità a gas solo con la Ebm-past. Ciò non è del tutto corretto, difatti la Remeha ha individuato come collaboratore anche la Sit group che nasce in Italia nel 1953. Sit sviluppa e produce sistemi per il comfort, sicurezza, e prestazione di apparecchiature a gas.

#### Glen Dimplex integra tre marchi in nuova divisione

Una nuova Divisione Gas è stata creata dal gruppo Glen Dimplex in seguito alla recente acquisizione di due marchi, Valor e Wonderfire insieme a Robinson Willey, il marchio che è stata acquisito nel 2010. I tre marchi formano oggi uno dei più grandi portafogli di fornitura gas nel Regno Unito.

All'interno della nuova Divisione, ogni marca fornirà anche un'offerta elettrica. Mentre Valor e Wonderfire hanno come obiettivo il commercio al dettaglio, Robinson Willey e Valor presenteranno un'offerta elettrica esclusivamente per il settore contract.

## NORMATIVE

### Fisco

#### IMU. Versamenti in acconto. Chiarimenti Agenzia Entrate

Come noto, l'art. 4, comma 5, lettera i) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di versare l'acconto dell'IMU per l'anno 2012, dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in due rate, con scadenza, rispettivamente, il 18 giugno 2012 ed il 17 settembre 2012, mentre il versamento del saldo deve essere versato entro il 17 dicembre 2012.

Ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all'IMU per il 2012, quindi, è necessario indicare nel modello F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento del mese di giugno (1 o 2 per l'acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102).

Ora, con il Comunicato stampa del 24 maggio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le deleghe di pagamento già compilate senza l'indicazione della scelta all'interno del riquadro "rateazione/mese rif." sono, comunque, considerate corrette e devono, quindi, essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane S.p.a. ed agenti della riscossione).

#### Modello UNICO 2012. Canone RAI dovuto e obbligo di dichiarare la detenzione delle apparecchiature

Il 22 febbraio scorso il Ministero per lo Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, con una apposita nota, ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del RDL 246/38 concernente il canone RAI. Tale nota fornisce utili indicazioni in relazione ai problemi insorti nei primi mesi dell'anno, relativi al pagamento del canone speciale richiesto a diversi imprenditori in possesso di apparecchiature installate per la videosorveglianza o comunque indipendentemente dall'uso al quale vengono adibite, e al più recente avviso inviato

dalla RAI (con allegato un bollettino di c/c postale già compilato), che segnala l'obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione per la detenzione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, in base all'art. 17 del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella legge n. 214/2011. La nota del Dipartimento delle Comunicazioni - dopo aver evidenziato che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio - definisce un apparecchio:

- "atto" a ricevere le radioaudizioni se e solo se include fin dall'origine gli stadi di un radoricevitore completo; sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici;
- "adattabile" a ricevere le radiodiffusioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radoricevitore completo.

Di conseguenza, un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e per esso non va pagato alcun canone TV). La nota fornisce poi una tabella esemplificativa delle tipologie di apparecchiature secondo le classificazioni atte, adattabili e né atte né adattabili alla ricezione della radiodiffusione. Per le dichiarazioni dei redditi (Modello Unico 2012), sarà necessario quindi verificare a quale tipologia appartengano le apparecchiature in possesso dell'impresa, e, nel caso il canone non sia dovuto, di evidenziare nella dichiarazione l'inesistenza dell'obbligo, inserendo il codice 3 nella casella Canone RAI. Si sottolinea ancora che il canone speciale RAI è senz'altro dovuto se il monitor/display è dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, quindi anche nel caso l'azienda lo usi non per consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi, per permettere agli utenti il controllo dei risultati di giochi/scommesse o altro. All'interno del portale associativo rendiamo disponibile la citata nota del Ministero per lo Sviluppo Economico.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • Comunicazioni

## Lavoro

#### Decreto attuativo del c.d. "bonus assunzioni al Sud". Approvazione Conferenza Stato-Regioni

In data 10 maggio 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, attuativo delle norme contenute nel DL

n. 70 del 2011, con il quale il Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e il Ministro per la Coesione territoriale, ha fissato le regole per la fruizione del credito d'imposta finalizzato alla creazione di lavoro nel Mezzogiorno. Si ricorda che l'art. 2 del DL 70/2011 ha introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto, a tempo indeterminato, nel Mezzogiorno e che sia qualificabile come "svantaggiato" o "molto svantaggiato", ai sensi dell'art. 2, commi 18 e 19 del Regolamento n. 800/2008/CE.

In particolare, vengono definiti "svantaggiati" i lavoratori:

- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- che hanno superato i 50 anni di età;
- che vivono soli con una o più persone a carico;
- occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna;
- membri di una minoranza nazionale.

Sono, invece, definiti "molto svantaggiati", i lavoratori privi di impiego da almeno 24 mesi.

Inizialmente, per poter ottenere il beneficio, le assunzioni dovevano essere effettuate nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del DL n. 70 (14 maggio 2011). L'art. 59, comma 1, lett. a) del DL n. 5/2012 ha poi prorogato il bonus per un ulteriore anno. Come chiarito nel comunicato stampa del Governo del 10 maggio 2012, il bonus è rivolto ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono, a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale "svantaggiato" o molto "svantaggiato" in talune Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna), andando ad incrementare il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Il decreto approvato ieri dalla Conferenza Stato Regioni, riporta ancora il comunicato, precisa innanzitutto che, come stabilito dal DL 70/2011, il credito d'imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione per ciascun lavoratore "svantaggiato" e nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione per ogni lavoratore "molto svantaggiato". Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Inoltre, ogni Regione stabilirà con decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento attuativo, modalità e procedure per la concessione del bonus. Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà l'ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili stanziati. Il credito d'imposta sarà utilizzabile solo in compensazione, mediante il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Tale credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel

corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle II.DD., né il valore della produzione, ai fini dell'IRAP.

L'agevolazione decade quando:

- il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l'assunzione;
- i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese;
- vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Nei casi, infine, d'indebita fruizione, anche parziale, o nel mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'importo concesso, l'ammontare, maggiorato di interessi e sanzioni, deve essere recuperato dalla Regione. L'agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.

#### **Videosorveglianza. Rilascio autorizzazioni all'uso di impianti rientranti nell'art 4 dello Statuto dei lavoratori. Circolare Ministero del Lavoro**

Con una circolare diramata il 16 aprile scorso, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro ha fornito un utile chiarimento che dovrebbe semplificare drasticamente l'iter dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'uso di impianti audiovisivi. Come è noto, infatti, l'attività di videosorveglianza, concretandosi in un trattamento di dati personali ed in una potenziale fonte di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, segue una duplice normativa: quella del Garante (cfr. Provvedimento dell'8 aprile 2010) e quella dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (art. 4 L. 300/70). Per quanto riguarda quest'ultimo profilo, per costante giurisprudenza (cfr. Cassaz. 6 marzo 1986, n. 1490) e consolidato indirizzo del Garante, il divieto di controllo a distanza sull'attività dei lavoratori (contenuto nell'art. 4, comma 2, L. 300/70), è sempre operante anche quando le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti oppure la rilevazione delle immagini sia discontinua. Pertanto l'osservanza delle procedure previste dall'art. 4, comma 2, citato è sempre necessaria anche in caso di telecamere installate ma non ancora funzionanti. Il Ministero, nella nota qui commentata, parte proprio dalla necessità di snellire queste procedure in considerazione dell'aumento esponenziale delle richieste di autorizzazione sia per la sempre maggiore diffusione di tali apparati, sia perché molto spesso essi sono collocati "in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali". L'Amministrazione ha tenuto conto anche del fatto che il previsto sopralluogo per valutare le caratteristiche del sistema comporta un notevole impiego di risorse umane e della ulteriore considerazione che alcune attività (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc.) sono "diventate attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro e che l'utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi". In tali casi le esigenze

legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettive e determinano una "presunzione" di ammissibilità delle domande per l'installazione di impianti di videosorveglianza. Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'Amministrazione ha quindi fornito le seguenti indicazioni:

- il rilascio dell'autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) non necessita di un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi;
- che le DTL potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell'impianto (caratteristiche tecniche, planimetrie locali, numero e posizionamento delle telecamere, ecc.) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro;
- che al di fuori della casistica sopra evidenziata particolare attenzione dovrà invece essere posta sui diversi presupposti legittimanti l'installazione e cioè l'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive.

Conclusivamente la circolare riassume i seguenti elementi condizionanti da inserire nel provvedimento autorizzativo:

1. rispetto della disciplina sui dati personali (Prov. citato);
2. rispetto della normativa sulla raccolta e conservazione delle immagini;
3. informativa scritta al personale dipendente prima della messa in funzione dell'impianto informativa ai clienti con appositi cartelli;
4. l'impianto dovrà registrare solo le immagini indispensabili con telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle riprese ed evitando immagini dettagliate) e l'eventuale ripresa di dipendenti dovrà avvenire esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5. l'impianto non potrà essere modificato se non in conformità all'art. 4 e previa comunicazione alla DTL;
6. le immagini non potranno in nessun caso essere utilizzate per accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
7. in occasione di ogni accesso alle immagini l'azienda dovrà dare tempestiva informazione ai lavoratori;
8. i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.

Tutte le aziende interessate possono consultare il documento ministeriale, disponibile all'interno del portale associativo.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Lavoro • Videosorveglianza

## Trasporti

### **Autotrasporto in conto terzi. Pubblicazione del Decreto interministeriale sulle sanzioni**

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato reso disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Decreto interministeriale, emanato in applicazione del comma 15 dell'art.83 bis del D.L. in oggetto, che stabilisce

le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative a carico dei committenti, previste dal comma 14 del medesimo articolo (esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge), conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13 bis dello stesso, in tema di costi di esercizio delle imprese di autotrasporto e di termini di pagamento. All'art.1 il decreto stabilisce che la durata annuale di esclusione dai benefici fiscali, finanziari, previdenziali, riconducibili a tutta l'attività d'impresa esercitata, decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio. In riferimento, invece, all'esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, viene stabilito che la stessa possa variare da un periodo compreso tra i trenta giorni ed i sei mesi, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa. L'art 2 del decreto individua il procedimento dell'istruttoria, finalizzata all'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art.1, che la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, autorità competente all'applicazione delle predette sanzioni, dovrà seguire, su iniziativa d'ufficio o a seguito di segnalazione da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Decreto specifica, altresì, le informazioni che devono essere contenute nell'elenco da pubblicarsi, ai sensi del comma 15 del citato art. 83 bis, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e della durata di quest'ultime, nonché i tempi e le modalità di aggiornamento dello stesso.

#### Autotrasporto in conto terzi-Aggiornamento dei costi minimi e dei costi minimi di esercizio per i trasporti del mese di maggio

Sono stati pubblicati sul sito internet della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la logistica i costi di

esercizio ed i costi minimi di esercizio che garantiscono i parametri di sicurezza normativamente previsti delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, aggiornati per i trasporti del mese di maggio. L'adeguamento delle tabelle è stato deliberato dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto nella riunione del 15 maggio u.s., tenendo conto dell'ultima rilevazione del prezzo del gasolio disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e relativa al mese di aprile 2012. Le tabelle riportano, per le diverse tipologie di mezzi, i costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto (da rispettare nei contratti non stipulati in forma scritta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 83 bis L.133/2008) e i costi minimi di esercizio che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza (da rispettare nei contratti stipulati in forma scritta tra primo e secondo vettore, ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art. 83 bis L.133/2008), indicando sia il costo chilometrico del gasolio, sia il costo chilometrico totale, con la relativa percentuale di incidenza. Per i contratti in forma scritta non stipulati tra primo e secondo vettore, in assenza delle specifiche determinazioni dei costi minimi di esercizio per la sicurezza, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 bis dell'art. 83 bis L.133/2008, trovano applicazione i parametri dei costi di esercizio, fissati per i contratti non scritti. I parametri di costo sono determinati esclusivamente per percorrenze superiori a 100 km e sono differenziati sia rispetto alla classificazione dei veicoli in base alla massa massima a pieno carico (5 classi veicolari), che, per i soli veicoli più pesanti (PTT > 26 T), per i seguenti specifici trasporti: cisternato A.D.R. di con andata e ritorno e sola andata; cisternato alimentare con andata e ritorno e sola andata; leganti idraulici sfusi in cisterna con andata e ritorno e sola andata; mangimi in cisterna e con andata e ritorno e sola andata; collettame e messagerie; frigoriferi; prodotti petroliferi con andata e ritorno e sola andata; con veicoli ribaltabili; del trazionismo con viaggio con andata e ritorno e sola andata, con una tabella specifica dedicata alla trazione di veicoli in A.D.R.

[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Trasporti • Autotrasporto in conto terzi

## NOTIZIE VARIE

### Agenda ANGAISA 2013

Sono ancora aperti i termini per prenotare l'edizione 2013 dell'Agenda ANGAISA.

Confermiamo che anche per l'anno prossimo resterà inalterata la veste "classica" dell'agenda, con tutte le tradizionali caratteristiche che hanno contribuito al successo dell'iniziativa riservata ai Soci ANGAISA:

- Struttura Organizer Multifunzione (in materiale plastico colore grigio)
- Diario agenda
- Inserto Note Tecniche di Settore aggiornato al 2012 (l'appendice comprendente alcune delle principali norme tecniche di settore, particolarmente apprezzata dalla clientela professionale delle aziende associate)
- Penna a sfera in plastica economica tipo montblanc
- Personalizzazione in serigrafia monocoloro dell'organizer con marchio aziendale.

Come sempre ogni azienda associata avrà inoltre la possibilità di inserire gratuitamente nelle agende una o più pagine personalizzate a colori, in funzione del quantitativo ordinato.

Particolari modalità di personalizzazione possono essere concordate con i Gruppi Soci Sostenitori interessati. Chi fosse interessato ad avere ulteriori dettagli sulle caratteristiche dell'agenda 2013 o volesse confermare la propria prenotazione può contattare direttamente Servizi ANGAISA Srl.

#### Servizi ANGAISA S.r.l.

Tel.: 02 43990459

Fax: +02 48591622

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

## Servizio Informativo ANGAISA

### ANGAISA Informa N° 304 • Riservato ai Soci

- ▶ Fisco. Canone RAI. Modello Unico 2012. Nota Ministero per lo Sviluppo Economico.
- ▶ Lavoro. Videosorveglianza. Rilascio autorizzazioni. Circolare Ministero del Lavoro.
- ▶ Trasporti. Autotrasporto. Costi minimi di esercizio. Rilevazioni aprile 2012.



#### Inviare a:

\_\_\_\_\_

(Ragione sociale)

\_\_\_\_\_

(Cognome e nome)

\_\_\_\_\_

(Telefax)

\_\_\_\_\_

(e-mail)

\_\_\_\_\_

(Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.